

Regolamento comunale per la concessione in uso temporaneo delle palestre di proprietà comunale e a disposizione dell'ente comunale

- Art. 1** Oggetto del regolamento
- Art. 2** Forme di Gestione
- Art. 3** Titolari delle concessioni temporanee
- Art. 4** Periodo di concessione
- Art. 5** Domanda per la concessione
- Art. 6** Assegnazione e criteri di priorità
- Art. 6 bis** Ulteriori criteri di priorità
- Art. 7** Garanzie delle Società e dei Gruppi sportivi
- Art. 8** Pulizie, custodia, sorveglianza
- Art. 9** Obbligo di comunicare danni o sottrazione di materiale
- Art. 10** Uso dei locali
- Art. 11** Controlli da parte del Comune
- Art. 12** Divieto di sub concessione
- Art. 13** Responsabilità del concessionario
- Art. 14** Assicurazione del concessionario
- Art. 15** Canone d'uso
- Art. 16** Modalità di pagamento
- Art. 17** Revoca delle concessioni
- Art. 18** Deroga per i gruppi spontanei
- Art. 19** Obblighi correlati alla sicurezza delle palestre
- Art. 20** Palestre di proprietà della Provincia o di altri soggetti
- Art. 21** Suddivisione delle palestre per categorie e per competenza
- Art. 22** Norma finale

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento definisce le modalità secondo le quali il Comune di Ravenna concede, in uso temporaneo e in orario extrascolastico, palestre site nei locali scolastici a società, associazioni e gruppi sportivi, per lo svolgimento di attività motorie.

Per la concessione in uso delle palestre, il regolamento comprende anche le palestre di proprietà provinciale site nel territorio comunale.

Art. 2

Forme di gestione

1. Le palestre possono essere gestite nelle seguenti forme:

- a) direttamente dall'Amministrazione, che le concede in uso temporaneo a associazioni, società e gruppi sportivi, elaborando un piano di utilizzo invernale coincidente con il calendario scolastico e un piano di utilizzo estivo in periodo extrascolastico, sentita secondo quanto previsto dalla normativa, l'Istituzione Scolastica;
- b) affidamento in gestione, mediante apposita convenzione, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, polisportive.

La convenzione dovrà prevedere gli oneri a carico del gestore ed a carico del soggetto concedente in merito a custodia, pulizie, utenze, manutenzione ordinaria, e percentuale di ore di utilizzo gratuito da parte del soggetto gestore.

2. Il soggetto che ha in concessione o gestione l'impianto è tenuto a rispettare tutte le norme, comunitarie, nazionali, regionali e locali che regolamentano l'uso degli impianti sportivi.

Art. 3

Titolari delle concessioni temporanee

La concessione temporanea delle palestre scolastiche può essere rilasciata a Società e Gruppi sportivi affiliati al CONI, a Enti di Promozione Sportiva, ad associazioni regolarmente iscritte agli albi regionali dell'Associazione sportiva o ad altre associazioni nazionali che svolgono attività sportiva, tramite atto dirigenziale del dirigente dei Servizi competenti, di cui agli articoli 20 e 21.

Le varie discipline sportive possono essere consentite dall'Ente Locale proprietario qualora, valutate singolarmente le varie attività, ritenga che sussistano idonee condizioni ambientali e strutturali nell'immobile di sua proprietà.

Art. 4

Periodo di concessione

La concessione tramite piano di utilizzo di cui al comma a) dell'art. 2 è disposta per quanto concerne il piano invernale di norma per un biennio e comunque mai per un periodo

inferiore alla durata di un anno scolastico, mentre per il piano estivo la durata del piano è prevista per i mesi di interruzione dell'attività scolastica.

Nel caso in cui il piano invernale sia biennale, esso coincide con la durata di due anni scolastici.

Art. 5 Domanda per la concessione

La domanda di concessione, firmata dal responsabile legale della associazione, società o del gruppo sportivo, deve essere rivolta al Comune di Ravenna, anche per le palestre di proprietà provinciale, site nel territorio comunale.

Le domande dovranno essere presentate entro la data fissata dal Comune. Le domande presentate dopo tale data, verranno prese in considerazione solamente se esistono spazi disponibili.

Nel caso di piano biennale, qualora dopo il primo anno intervenissero cambiamenti sostanziali, una società può chiedere di cambiare i propri orari ed il Comune si riserva di valutare ed apportare le modifiche necessarie solo in caso di disponibilità di spazi avvisando le società interessate.

L'assegnazione delle palestre della Provincia e i relativi orari di distribuzione, verranno definiti dal Comune, nell'ambito del piano.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo e dovrà contenere:

- a) la ragione sociale della Società o del Gruppo sportivo;
- b) il programma e la tipologia delle attività che si intendono svolgere;
- c) l'impegno di mantenere i locali giornalmente in condizioni di pulizia e funzionalità;
- d) l'assicurazione che durante la presenza degli atleti in palestra sarà presente il responsabile della Società o del Gruppo sportivo o suo delegato;
- e) una dichiarazione controfirmata dal responsabile legale della società, associazione o gruppo sportivo nella quale lo stesso si impegna al rispetto delle norme e degli obblighi nella stessa specificati.

I richiedenti dovranno precisare la tipologia dell'attività e, in caso di partite o manifestazioni sportive, dovranno specificare, qualora l'impianto sia omologato, se le stesse si svolgono in presenza di pubblico e, in caso affermativo, se questo è ammesso con ingresso libero o a pagamento.

Uso non previsto nel piano

Qualora le società, associazioni o i gruppi sportivi abbiano necessità di utilizzare le palestre nel periodo extra piano, al sabato e alla domenica o in altra giornata festiva, per gare di campionato non previste in calendario, per gare amichevoli o per qualsiasi altra attività non agonistica, devono farne richiesta motivata, almeno otto giorni prima all'Ente proprietario.

Qualora le società o i gruppi sportivi non siano già inseriti nel piano, la domanda va trasmessa almeno venti giorni prima all'Ente proprietario onde poter verificare che nulla osti da parte dell'Istituzione Scolastica di competenza.

Qualora ne concorrano le condizioni, l'Ente Proprietario rilascia apposita autorizzazione.

Art. 6 Assegnazione e criteri di priorità

CRITERI DI PRIORITA' GENERALI

Nell'assegnazione delle palestre, verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:

PALESTRE DI CITTA'

1. avere sede legale nel Comune di Ravenna e svolgere la propria attività prevalentemente nel Comune di Ravenna;
2. essere iscritte al registro del Coni;
3. praticare uno sport le cui gare ufficiali si svolgano in palestra;
4. praticare una disciplina olimpica o paralimpica (per disciplina olimpica s'intende che verrà praticata come sport ufficiale alle successive olimpiadi);
5. l'aver utilizzato, senza interruzione, un dato orario negli anni precedenti ed avere un'attività consolidata in quegli spazi.

PALESTRE DEI TERRITORI DECENTRATI

1. avere sede legale nel Comune di Ravenna e svolgere la propria attività prevalentemente nel Comune di Ravenna;
2. essere iscritte al registro del Coni;
3. praticare uno sport le cui gare ufficiali si svolgano in palestra;
4. avere la maggioranza di iscritti all'attività sportiva oggetto della richiesta con residenza nella frazione/località del Comune ove è ubicata la palestra;
5. domanda riferita ad una sola palestra di competenza del Servizio Decentramento; potrà essere indicata una seconda opzione che verrà presa in considerazione in subordine alla prima scelta;
6. l'aver utilizzato, senza interruzione, un dato orario negli anni precedenti ed avere un'attività consolidata in quegli spazi.

Art. 6 bis Ulteriori criteri di priorità

Per tener conto dell'evoluzione dell'attività sportiva nel territorio, e dell'eventuale emergenza di nuovi e meritevoli soggetti, nonché delle esigenze specifiche delle palestre scolastiche nelle frazioni del Comune, saranno tenuti in considerazione i seguenti ulteriori criteri:

a. attività juniores:

- risultati agonistici documentati nell'ultimo triennio;
- qualifica federale, curriculum sportivo e livello d'istruzione degli istruttori utilizzati;
- struttura organizzativa della società (a titolo di esempio: presenza di particolari figure professionali nello staff societario o medico-sanitario);
- numero di tesserati nella precedente stagione agonistica, divisi per anno di nascita e per genere;
- manifestazioni organizzate dedicate all'avviamento allo sport;

b. attività agonistica seniores:

- prevalenza dei campionati nazionali sui campionati regionali e dei campionati regionali su quelli provinciali;

c. per tutte le altre attività attinenti al raggiungimento del fine del benessere psico-fisico in generale, ovvero senza limiti di età e con particolare attenzione alle categorie fragili e alle esigenze dei cittadini di tutto il territorio comunale si darà priorità alle proposte di attività attinenti al concetto cardine di wellness, ovvero benessere totale con la pratica di discipline attinenti alla sfera del fitness, della danza, delle discipline orientali, della ginnastica posturale ovvero attinente alla rieducazione funzionale, post-traumatica e comunque dedicate allo sviluppo, al mantenimento e/o al recupero di posture e stili di vita corretti;

d. per tutte le attività sia nelle palestre di città sia dei territori decentrati si darà priorità alle associazioni, società e gruppi sportivi che nell'anno precedente abbiano effettuato percorsi informativi (anche in collaborazione con altre realtà associative e istituzionali del territorio) al fine di sensibilizzare su stereotipi e pregiudizi legati al genere nell'ambito sportivo.

Per il piano estivo, nelle palestre di competenza del Servizio Decentramento, come ulteriori criteri di precedenza, saranno considerati:

- la natura dell'utilizzo per il quale la struttura viene richiesta che coinvolga oltre all'attività in palestra anche la promozione turistica del territorio;
- l'utilizzo da parte di una società sportiva che nel piano invernale svolge, nella medesima struttura, un campionato di categoria della federazione sportiva di appartenenza.

Fatti salvi tutti i criteri precedenti, qualora ci siano più domande sovrapposte con la medesima valutazione progettuale si procederà a sorteggio.

Per il solo bando estivo le procedure e la modulistica potranno essere proposti in forma semplificata.

Sarà onere delle società sportive presentare documentazione comprovante il possesso dei requisiti sopracitati.

Le gare ufficiali hanno la priorità rispetto alle gare amichevoli ed agli allenamenti.

Nella predisposizione del piano di concessione, dovranno essere riservati idonei spazi alle attività motorie rivolte alle persone con disabilità ed alle attività motorie per la terza età.

Nella fascia oraria dalle 17 alle 20 i corsi di attività sportiva giovanile hanno la precedenza.

In ogni caso all'interno di una palestra, qualora ci siano più domande sovrapposte, dovrà essere rispettata una percentuale di assegnazione massima del 70% del monte ore disponibile a livello settimanale.

Le domande delle società che si trovano in situazione di morosità nei confronti del Comune, non verranno prese in considerazione.

Art. 7

Garanzie delle Società e dei Gruppi sportivi

Le società, associazioni e i gruppi sportivi si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme:

- a) L'accesso alle palestre è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle Società e dei Gruppi sportivi;
- b) L'orario assegnato per l'uso delle palestre deve essere rigorosamente osservato. L'utilizzo degli spogliatoi potrà avvenire subito prima e subito dopo tale orario;
- c) E' fatto assoluto divieto di entrare nell'ambito del plesso scolastico a coloro che non partecipano all'attività sportiva;
- d) Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso;
- e) E' assolutamente vietato fumare nei locali scolastici;
- f) E' fatto divieto di parcheggiare auto o posteggiare moto e biciclette nelle aree cortilizie di pertinenza del plesso scolastico, salvo specifica autorizzazione;
- g) E' fatto obbligo del mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene della palestra e dei servizi consoni al rispetto del luogo;
- h) E' fatto obbligo di rispettare gli orari autorizzati;
- i) Al termine dell'uso, è fatto obbligo di controllare la chiusura delle luci, dei rubinetti, delle finestre e delle porte;
- j) E' fatto divieto di svolgere pubblicità all'interno delle palestre, salvo specifiche autorizzazioni;
- k) Gli istruttori debbono controllare l'utilizzo di scarpe ad esclusivo uso palestra, con fondo di gomma o espressamente prescritto per ogni singola disciplina per tutti coloro che entrano nello spazio di allenamento;
- l) E' fatto divieto di fare accedere le persone estranee o il pubblico nella palestra, non espressamente autorizzati;
- m) L'uso delle palestre non sarà concesso ai soggetti che non avranno effettuato i versamenti secondo le modalità ed i tempi indicati al successivo art. 16, salvo specifiche deroghe concesse dall'Ente Proprietario.

Art. 8

Pulizie, custodia, sorveglianza

Le Società ed i Gruppi sportivi, durante il periodo concesso, sono responsabili della custodia e della sorveglianza e ne sostengono i relativi costi.

Competerà all'Ente Locale proprietario definire nella concessione le misure per la salvaguardia dell'impianto, per l'apertura e la chiusura dei locali, nonché per l'uso degli oggetti, sentita, secondo legge, l'Istituzione Scolastica.

Le pulizie a carico di chi utilizza le palestre in orario extrascolastico, possono essere gestite in due modi:

1. La società, associazione o il gruppo sportivo che dispone del maggior numero di ore di utilizzo di una palestra ha l'onere di coordinare il corretto svolgimento delle pulizie. Detta Società, o Gruppo sportivo, dovrà comunicare all'Ente Locale proprietario il nome del coordinatore. Qualora la Società, o il Gruppo sportivo, non vi provveda, l'Ente Locale proprietario competente procederà alla nomina del coordinatore in accordo con detta

Società o Gruppo sportivo. La società dovrà ovviamente rispettare la normativa fiscale in ordine ai propri rapporti con eventuali soggetti terzi che collaborino nella pulizia e/o custodia.

2. L'Ente Locale può decidere, ove ne ricorrano le condizioni, di affidare direttamente le pulizie di una o più palestre a ditte specializzate, sempre con oneri a carico delle società sportive.

La modalità di effettuazione delle pulizie (modalità 1 o modalità 2), sarà definita nell'atto di assegnazione della palestra, e potrà modificarsi nel corso dell'anno sportivo in caso di necessità.

Art. 9

Obbligo di comunicare danni o sottrazione di materiale

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare quanto prima, al massimo entro la mattina successiva al concedente ogni danno arrecato ai locali e alle attrezzature, nonché l'eventuale sottrazione di beni mobili all'interno dei locali in uso e delle loro pertinenze.

Art. 10

Uso dei locali

Al momento della consegna e del rilascio dei locali oggetto di concessione o ad ogni cambio di società, il concessionario deve controllare lo stato di fatto dei locali, delle loro pertinenze e delle attrezzature in essi presenti, e segnalare all'ufficio Sport del Comune immediatamente (non oltre le ore 12 del giorno seguente) eventuali danni o mancanze.

Art. 11

Controlli da parte del Comune

Il Comune si riserva di verificare il corretto svolgimento dell'attività concessionata, nonché il rispetto, da parte del concessionario, delle prescrizioni dettate dalla concessione e delle normative in materia di pubblica sicurezza, igiene e sanità.

A tal fine il concessionario deve consentire l'accesso al personale comunale incaricato, in ogni momento in cui si svolge l'attività.

Art. 12

Divieto di sub concessione

E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere, in tutto o in parte, i locali e le attrezzature oggetto di concessione. Il Comune si riserva di verificare i casi in cui vi siano formalizzati rapporti di collaborazione fra società. Tali rapporti dovranno essere dichiarati per iscritto dalle società interessate, all'atto della presentazione delle domande d'uso, e comunque prima di iniziare ad utilizzare le palestre assegnate.

Art. 13

Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di qualunque comportamento, evento o fatto che durante lo svolgimento della propria attività, provochi danni a persone e/o a cose e che accada all'interno dei locali e delle loro pertinenze durante il periodo oggetto della concessione, o dei locali e dei percorsi che dalla pubblica via conducono ai locali interessati alle attività oggetto della concessione.

Il concessionario, nei casi in cui ricada nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. assume ogni onere e responsabilità in relazione agli adempimenti previsti dal decreto suddetto in merito all'applicazione delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando la figura del datore di lavoro e provvedendo in particolare ad effettuare la valutazione dei rischi armonizzata con quella messa a disposizione dall'Ente proprietario e la nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

In qualsiasi caso il concessionario dovrà provvedere a dichiarare la struttura perfettamente idonea allo svolgimento delle attività che si appresta a svolgere e di conseguenza esonerare il Comune da ogni eventuale non conformità dei locali messi a disposizione. Il concessionario dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di antincendio e primo soccorso.

Art. 14

Assicurazione del concessionario

Il concessionario risponderà dei rischi e degli eventuali danni derivanti dall'uso dei locali e dalle attività in essi svolte.

Pertanto dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, con massimali adeguati alle attività poste in essere.

La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta fino al termine della concessione.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dal concessionario rispetto a danni non coperti in tutto o in parte dalla suddetta polizza.

Il Comune di Ravenna coprirà i rischi connessi alla proprietà dei locali concessi in uso con la propria polizza incendi e rischi accessori, nonché con la polizza furto.

Art. 15

Canone d'uso

La concessione delle palestre, suddivise per categorie, è subordinata al pagamento di apposite tariffe differenziate a seconda della categoria di appartenenza delle palestre (di cui all'art. 21) e del tipo di uso.

Art. 16

Modalità di pagamento

Per le attività sportive di allenamento e per le gare di campionato, amichevoli e tornei, si dovrà provvedere al pagamento del canone d'uso delle palestre, in base ai conteggi trasmessi annualmente dal Comune o da società di riscossione da lui incaricata, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di trasmissione. In caso di mancato pagamento, il

Comune o la società incaricata del servizio, invierà un sollecito con richiesta di pagamento entro venti giorni dalla data di ricevimento, trascorsi i quali senza riscontro, si procederà alla revoca dell'orario assegnato.

Le Società e i Gruppi sportivi che non svolgono attività continuativa annuale provvederanno a pagare il canone dovuto al Comune anticipatamente.

Art. 17

Revoca delle concessioni

Oltre alla revoca per mancato pagamento del canone, la concessione è revocabile, a giudizio del Comune o su richiesta dell'autorità scolastica competente, per inosservanza delle prescrizioni o per esigenze scolastiche, senza che il concessionario possa avanzare richiesta di danni o altro.

La concessione della palestra sarà revocata qualora il concessionario non ne faccia uso.

Art. 18

Deroga per i gruppi spontanei

Gli Enti Locali proprietari degli immobili possono stabilire, in deroga a quanto sopra riportato e valutando ogni singolo caso di volta in volta, che l'uso delle palestre sia consentito una tantum ai gruppi spontanei, non affiliati ad alcuna associazione nazionale sportiva o ricreativa.

Art. 19

Obblighi correlati alla sicurezza delle palestre

All'atto della presentazione della domanda di concessione, i richiedenti dovranno precisare la tipologia delle attività che intendono svolgere.

Di norma, non sono ammesse all'interno degli impianti sportivi, attività con presenza di pubblico, fatta eccezione per quegli impianti che abbiano ottenuto l'agibilità per la presenza di pubblico da parte degli organi competenti.

In caso di manifestazioni sportive con presenza di pubblico, indipendentemente dalle modalità di accesso, la domanda deve essere corredata dall'attestazione di aver provveduto:

- i) a nominare il servizio d'ordine formato da personale qualificato ai sensi di legge;
- ii) a nominare i componenti del servizio di prevenzione e protezione, gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso ai sensi del D.Lgs 81/08, e successive modifiche ed integrazioni;
- iii) ad ottemperare i disposti di cui all'articolo 19 del D.M. 18 marzo 1996.

Sempre nel caso di manifestazioni sportive, le disposizioni di cui al comma 2, punti ii) e iii), si applicano anche in assenza di pubblico.

Sarà a carico del concessionario ogni onere per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'attività con presenza di pubblico.

Per la completa disciplina degli obblighi correlati alla sicurezza degli impianti e delle strutture, si dovrà far riferimento ad apposito manuale informativo, e relativa modulistica, che verranno consegnati alle associazioni sportive al momento della concessione.

Art. 20

Palestre di proprietà della Provincia o di altri soggetti

L'amministrazione comunale elabora un piano unitario di utilizzo delle palestre di proprietà comunale, di proprietà provinciale o di altri soggetti che le mettessero a disposizione dell'amministrazione comunale.

Art. 21

Suddivisione delle palestre per categorie e per competenza

Prima dell'avvio delle procedure per la concessione di cui all'art. 5, sarà redatto apposito atto che indichi la suddivisione delle palestre per categorie (indicazione della palestra, del soggetto proprietario, dell'indirizzo, della capienza, del tipo di attività sportiva che vi si può svolgere in maniera prioritaria) e per competenza (Ufficio Sport o Servizio Decentramento del Comune).

Per il periodo estivo il Servizio Decentramento elabora un piano di utilizzo delle palestre di propria competenza e lo trasmette all'ufficio Sport.

Art. 22

Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa espressamente riferimento alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile.